

COPIA

Delibera n° 14
In data 28/03/2019



COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18.30** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Meneghelli Stefano	Sindaco	X	
2	Azzini Laura	Vice Sindaco	X	
3	Simoncelli Gabriele	Consigliere	X	
4	Beschi Mirko	Consigliere	X	
5	Ettori Stefania	Consigliere	X	
6	Stuani Cesare	Consigliere	X	
7	Giubelli Simone	Consigliere	X	
8	Cobelli Chiara	Consigliere	X	
9	Giubelli Gilberto	Presidente	X	
10	Robba Matteo	Consigliere	X	
11	Bombana Rosalba	Consigliere	X	
12	Garzotti Adelino	Consigliere	X	
13	Pasetti Roberta	Consigliere		x
			12	1

Partecipa alla seduta il Dott. Vaccaro Giuseppe Segretario del comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giubelli Gilberto, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente passa la parola all'Assessore Cesare Stuani che fa presente che vengono confermate le aliquote dell'anno precedente;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 hanno comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI

di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...”;

- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà negli anni 2016, 2017e e 2018;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale: l'imposta municipale propria ed il tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 09.06.2014, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 27.07.2015, esecutive ai sensi di legge, e come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 31.05.2016;

Richiamato in particolare l'articolo 24 “Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili” del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10 % a carico dell'utilizzatore e del 90 % a carico del possessore;

Richiamata la propria deliberazione n. 26 in data 27.07.2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, sono state fissate le seguenti aliquote e detrazioni, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, applicando la maggiorazione, nella misura massima dello 0,8 per mille, sul secondo limite, successivamente confermate, ad eccezione delle fattispecie esenti, per l'anno 2016 con deliberazione consiliare n. 20 in data 31.05.2016, per l'anno 2017 con deliberazione consiliare n. 3 in data 30.03.2017 e per l'anno 2018 con deliberazione consiliare n. 6 in data 29.03.2018:

FATTISPECIE	ALIQUOTE
Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	3,3 per mille
Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	0,2 per mille
Altri Fabbricati (ad esclusione delle cat. D e cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5))	1,0 per mille
Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5)	1,2 per mille
cat. D (ad esclusione di D/10)	3,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Aree Edificabili	1,0 per mille
Terreni Agricoli	ESENTI
detrazioni “per abitazione principale” ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:	

per rendita da € 0,00 a € 400,00: detrazione di € 40,00;	
rendita > € 400,00 e <= € 500,00: detrazione di € 30,00;	
rendita > € 500,00 e <= € 600,00: detrazione di € 20,00;	

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	ESENTE
Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	0,58%
Fabbricati abitativi (non abitazioni principali) e fabbricati C/2,C/6,C/7 non pertinenziali	0,96%
Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (ad esclusione C/2, C/6, C/7 non pertinenziali)	0,94%
Fabbricati cat. D (ad esclusione di D/10)	0,81% (0,76% Q.S./0,05% Q.C.)
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI
Aree Edificabili	0,96%
Terreni Agricoli	1,06%
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	ESENTI
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A1-A8-A9	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2019, confermare le aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 6 in data 29.03.2018 e la maggiorazione dello 0,5 per mille sui fabbricati di cat. D (ad esclusione dei D/10) in quanto ci si è avvalsi di questa facoltà negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

FATTISPECIE	ALIQUOTE
Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	0,2 per mille
Altri Fabbricati (ad esclusione delle cat. D e cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5))	1,0 per mille
Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5)	1,2 per mille
cat. D (ad esclusione di D/10)	3,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Aree Edificabili	1,0 per mille
Terreni Agricoli	ESENTI

Stimato in € 370.000,00, il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o pubblica sicurezza e vigilanza;
- o manutenzioni;
- o biblioteca;
- o manifestazioni culturali;
- o servizi socio-assistenziali;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 18.12.2000, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24.07.2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico-Tributi, sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, sulla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.2 (Bombana, Robba), astenuti n.1 (Garzotti) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **di confermare**, per l'anno 2019, la maggiorazione dello 0,5 per mille, prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, sul secondo limite (maggiorazione massima dello 0,8 per mille) e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: fabbricati di categoria D ad esclusione dei fabbricati di categoria D/10;
- 2) **di confermare** le seguenti aliquote, approvate con deliberazione consiliare n. 6 del 29.03.2018, per l'anno 2019:

FATTISPECIE	ALIQUOTE
Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	0,2 per mille
Altri Fabbricati (ad esclusione delle cat. D e cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5))	1,0 per mille
Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5)	1,2 per mille
cat. D (ad esclusione di D/10)	3,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Aree Edificabili	1,0 per mille
Terreni Agricoli	ESENTI

- 3) **di stimare** in €. 370.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 4) **di stabilire** che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:
 - illuminazione pubblica;
 - pubblica sicurezza e vigilanza;
 - manutenzioni;
 - biblioteca;
 - manifestazioni culturali;
 - servizi socio-assistenziali;
- 5) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 e del comma 10, art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208;
- 6) **di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune, nella Sezione Tributi.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 2 (Bombana, Robba), astenuti n. 1 (Garzotti) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, c. 4 ; D.L.vo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Giubelli Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vaccaro Giuseppe

.....

.....

PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Favorevole di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE
F.to Ing. Giovanna Negri

Favorevole di regolarità contabile
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO – FINANZIARIO**
F.to Rag. Daniela Gardini

N° registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi come previsto dall'art 124 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 dal giorno 03.04.2019.....

Addì ...03.04.2019...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vaccaro Giuseppe

.....

Immediata eseguibilità

REFERTO DI ESECUTIVITA'

Che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il ...13.04.2019.....

li, ..13.04.2019..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vaccaro Giuseppe

.....

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ..03.04.2019.....

**IL RESPONSABILE
CONCHIERI MARIANNA**
